

**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale
«ROTARACT CLUB CAMPUS SALERNO DEI DUE PRINCIPATI»**

Il giorno 02 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2023, alle ore 17:30, presso la sede sociale dell'Associazione di Promozione Sociale «Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati» sita in Salerno, alla via Balzico n. 9, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci la Dott.ssa Giusy Palmieri il quale nomina come Segretari della riunione la Dott.ssa Benedetta Sessa e il Dott. Vincenzo Guglielmelli con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozioni sociali (artt. 35-36 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime ~~[oppure a maggioranza, con voti favorevoli, voti contrari, astenuti]~~ ^{ap} delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente Dott.ssa Giusy Palmieri, alle ore 20.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Il Segretario

Benedetta Sessa

Il Segretario

Vincenzo Guglielmelli

Il Presidente

Giusy Palmieri

AGENZIA DELLE ENTRATE

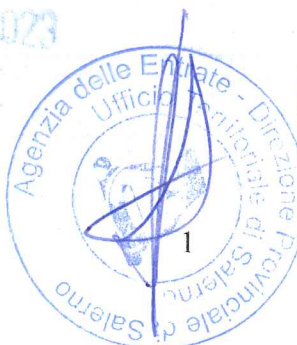
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 1369 del 20 SET. 2023

per l'importo di 200,00

Salerno, il 9 SET. 2023



Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del ____/____/____

Nome	Cognome	Firma
GIUSY	PALMIERI	
BENEDETTA	SESSA	Benedetta Sessa
VINCENZO	GUGLIELMELLI	Vincenzo Guglielmelli
MATTIA	MANZO	Mattia Manzo
FRANCESCO	DE VIVO	Francesco De Vivo
VINCENZO MARIA	ADINOLFI	Vincenzo Maria Adinolfi
VITANTONIO	POLITO	Vitantonio Polito
PAOLO PIO	VITIELLO	Paolo Pio Vitello
MARIA VITTORIA	GARGIULO	Maria Vittoria Gargiulo
MARIANO	MELEPHIONDA	Mariano Melephionda



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ROTARACT CLUB CAMPUS SALERNO DEI DUE PRINCIPATI"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati APS" oppure "Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Salerno, Via A. Balzico, 9 - 84100. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- I. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v) del D. Lgs. n. 117/2017, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
 - i. organizzare e sostenere progetti di service e le borse di studio sulla pace per affrontare le cause alla base dei conflitti, tra cui la povertà, la discriminazione, le tensioni etniche, la mancanza di accesso all'istruzione e la distribuzione iniqua delle risorse;
 - ii. organizzare azioni e progetti finalizzati a sviluppare una solida consapevolezza dei bisogni, dei problemi e delle opportunità presenti nella propria comunità e in quelle di altri Paesi;
 - iii. azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo dei rapporti tra i popoli mediante una rete di amicizie e contatti internazionali;
 - iv. organizzare ogni iniziativa utile ad incoraggiare il dialogo che mira a promuovere la comprensione internazionale tra le diverse culture;
- II. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 117/2017 svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti azioni:
 - i. azioni finalizzate alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione fisica e psichica, al recupero sociale e morale in relazione a malattie quali malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e polio;
- III. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) dello stesso D. Lgs. n. 117/2017, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
 - i. organizzazione di attività sostegno materiale, anche tramite erogazione in denaro o beni, a favore di popolazioni di paesi in via di sviluppo o che comunque vivono in paesi con situazioni di miseria e di degrado sociale e sanitario, anche per il tramite di altre associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o altri enti del terzo settore per il sostegno di progetti e azioni finalizzati alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione fisica e psichica, al recupero sociale e morale in relazione a malattie quali malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e polio; al contrasto di povertà, discriminazione, tensioni etniche, mancanza di accesso all'istruzione e la distribuzione iniqua delle risorse; all'accesso di risorse idriche,

igiene e servizi igienici; all'accesso alle cure di qualità per dare alle madri e ai loro figli le stesse opportunità per un futuro sano; alla fornitura di istruzione, immunizzazioni, kit prenatali e cliniche mediche mobili; al sostegno di alfabetizzazione ed educazione di base; alla riduzione di disparità tra i generi nel campo dell'istruzione e l'accrescimento dell'alfabetizzazione tra gli adulti; allo sviluppo delle economie locali dei paesi svantaggiati; alla conservazione e alla tutela delle risorse naturali nei paesi e nelle economie in via di sviluppo; alla promozione della sostenibilità ecologica e dell'armonia tra le comunità e l'ambiente nei paesi in via di sviluppo.

- IV. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 117/2017, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
- i. *promuovere il rapporto tra uomo, natura ed ambiente in modo da consentire una equilibrata armonia, anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e collettivo; migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale*
 - ii. *promuovere la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse idriche e naturali;*
- V. formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 117/2017, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
- i. *istituzioni di borse di studio per la formazione accademica, il tirocinio e le opportunità di networking globale, finalizzati a migliorare le capacità dei professionisti della pace e dello sviluppo al fine di renderli esperti ed efficaci catalizzatori della pace;*
- VI. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'Art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017 – mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:
- i. *organizzazione di eventi e seminari finalizzati alla creazione di nuove conoscenze e connessioni e allo sviluppo delle doti di leadership e finalizzati a riconoscere, rispettare e promuovere standard e tipi di comportamento nelle relazioni personali, nella leadership che nell'ambito professionale;*
 - ii. *redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo nonché organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, supporti fonografici e visivi per promuovere il rispetto dei diritti altrui riconoscendo la dignità e il valore di ciascun individuo e per offrire opportunità, a livello individuale e di gruppo, di servire la comunità e promuovere l'intesa e la tolleranza tra i popoli;*
 - iii. *organizzazione di iniziative pubbliche, convegni e seminari, nonché cura di pubblicazioni, occasionali o periodiche, cartacee oppure online, volte al perseguimento di finalità culturali, sociali, educative e formative nell'ambito della cultura civile e della loro divulgazione, nonché ogni altra forma di diffusione dei principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile;*
 - iv. *sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e in Europa operano in settori affini a quelli enumerati nel presente Statuto;*
- VII. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5, comma 1, lettera z) del D. Lgs. n. 117/2017, in particolare
- i. *riqualificare beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per attività associative, da semplice luogo d'incontro associativo a luogo idoneo per organizzare eventi culturali, formativi, laboratoriali, nonché da mettere a disposizione gratuitamente per la comunità.*

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci¹

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Per l'ammissione è necessario fare richiesta mediante apposito modulo indirizzato al Consiglio Direttivo dell'associazione, in cui si dimostri di conoscere e condividere gli scopi dell'associazione stessa, impegnandosi a rispettarne lo statuto, comunque come da successivo art. 6.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- **partecipare con assiduità alle riunioni e alle iniziative organizzate dall'Associazione, salvo giustificati motivi, da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione**
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento se persona giuridica), recesso o esclusione. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle

¹ I termini "Socio", "Presidente", "Vicepresidente", "Segretario", "Tesoriere" e "Membro del Consiglio Direttivo" vanno intesi anche in senso femminile.

deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto;
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa.
- fallimento (se persona giuridica)

Il Socio può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, **purché sia fatta almeno tre mesi prima**. La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di 1 anno.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso dell'anno, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea e Riunioni

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi. Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- nomina, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, le seguenti commissioni permanenti: azione interna, azione internazionale, azione d'interesse pubblico, sviluppo professionale, finanze ed eventuali altre ritenute necessarie per l'amministrazione dell'Associazione. Il mandato di tali commissioni dura fino alla conclusione dei lavori per cui sono state istituite, fino a quando non sono sciolte da chi le ha istituite, o fino al termine del suo mandato, a seconda di quale delle tre circostanze si verifica prima.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a. ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci;
 - d. e comunque almeno una volta al mese per la programmazione, in un'ora e in un luogo conveniente per i soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre a dieci, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno, rieleggibili. L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo si devono tenere annualmente entro il 1° Marzo con metodi compatibili con le tradizioni e le procedure locali, ma in nessun caso può essere richiesta più della maggioranza semplice dei Soci presenti e in regola. Il mandato di tutti i componenti del Consiglio Direttivo deve essere di un anno.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo le limitazioni previste dal presente statuto e pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.
 6. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli

2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del c.c. e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 in quanto compatibili.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare commissioni speciali indicandone i compiti al momento della nomina. Il mandato di tali commissioni dura fino alla conclusione dei lavori per cui sono state istituite, fino a quando non sono sciolte da chi le ha istituite, o fino al termine del suo mandato, a seconda di quale delle tre circostanze si verifica prima.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni, La sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di revisione

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 Emblema

L'emblema del Rotaract è conservato ad uso e beneficio esclusivo dei Soci dell'Associazione, che hanno il diritto di indossarlo o esporlo in maniera dignitosa e appropriata. Tale diritto cessa nel momento in cui i Soci lasciano l'Associazione o l'Associazione stessa è sciolta.

L'emblema può essere utilizzato senza ulteriori elementi qualificativi dai singoli Soci, ma se rappresenta l'Associazione deve essere accompagnato dal nome.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

